

Regolamento in materia di dottorato di ricerca

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca, in attuazione dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e della vigente normativa ministeriale in materia.

Art. 2

Finalità e ambiti disciplinari

- 1. Il corso di dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
- 2. Il percorso formativo promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali.
- 3. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi e chiaramente definiti.
- 4. Le denominazioni e gli eventuali curricula dei corsi sono valutati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR), in sede di accreditamento dei corsi.

Art. 3

Sistema di accreditamento dei corsi e delle sedi

- 1. I corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, e sono soggetti alla verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
- 2. La procedura e i criteri per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di dottorato e delle sedi sono disciplinati da decreti ministeriali.



3. Il Nucleo di Valutazione svolge un'attività di monitoraggio e controllo della permanenza dei requisiti richiesti dal Decreto di cui al comma 2 ai fini dell'accreditamento periodico dei corsi.

TITOLO II ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Istituzione dei corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Ateneo, anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con le istituzioni previste dai decreti ministeriali vigenti in materia.

Nell'ambito della procedura di istituzione dei corsi di cui al comma 2 sono approvate le convenzioni e la costituzione di consorzi, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e tenuto conto delle disposizioni ministeriali.

2. Le proposte di istituzione sono presentate da professori e ricercatori appartenenti anche a Dipartimenti diversi e ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere.

Le proposte devono essere presentate da almeno 12 componenti, di cui almeno la metà professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.

I componenti del Collegio dei Docenti indicati al precedente capoverso devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica stabiliti dalla normativa vigente.

Possono inoltre far parte del Collegio di dottorato anche appartenenti a università o enti di ricerca esteri in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, nonché, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in



possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

Il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Le proposte sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico sul possesso dei requisiti sopra indicati da parte dei componenti del Collegio dei docenti e tenuto anche conto della coerenza dei corsi con l'Offerta formativa nonché delle strategie della ricerca dell'Ateneo.

Le proposte devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla norma. In particolare, le proposte devono indicare:

- a) il progetto formativo, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca, ad acquisire una adeguata autonomia e responsabilità del dottorando, utili al successivo percorso professionale sia nel settore della ricerca che in altri del mercato del lavoro;
- b) le risorse, con specifico riferimento alla disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero medio di quattro borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi, le infrastrutture disponibili per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi adeguate al numero di borse di studio previste e il correlato assenso al loro impiego attestato nella delibera motivata dei Consigli di Dipartimento interessati.
- c) l'eventuale numero di posti senza borsa nel limite di uno ogni tre con borsa;
- d) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- e) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
- f) le eventuali convenzioni o consorzi di cui al comma 1;
- g) i componenti del Collegio dei docenti;
- h) il Dipartimento sede amministrativa, con allegata la delibera di assenso del Consiglio del Dipartimento medesimo.
- 3. Oltre all'approvazione di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione:



- a) provvede alla ripartizione delle risorse economiche necessarie per il finanziamento delle borse di studio tra i Dipartimenti dove i corsi hanno la sede amministrativa, tenuto anche conto degli esiti della valutazione e secondo meccanismi premiali;
- b) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi universitari per l'iscrizione ai corsi di dottorato, sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
- c) definisce la disciplina degli esoneri dal versamento delle tasse e dei contributi universitari;
- d) determina l'ammontare del contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato;
- e) fissa il tetto massimo di reddito al fine dell'assegnazione delle borse di studio, che non può essere superiore all'importo annuo della borsa di studio.
- 4. Ogni corso di dottorato ha sede amministrativa presso un solo Dipartimento. La sede amministrativa è proposta dal Collegio tenuto conto dei finanziamenti e delle infrastrutture messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti nonché del numero dei docenti incardinati nel corso afferenti ai Dipartimenti medesimi. La sede amministrativa è definita nella delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2, su proposta del Collegio dei docenti, previa delibera del Consiglio di Dipartimento medesimo.
- 5. Il Regolamento del corso di dottorato, che disciplina gli aspetti organizzativi del corso medesimo, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei docenti.

Art. 5

Internazionalizzazione dei corsi

1. L'Ateneo sostiene e agevola la cooperazione transnazionale e internazionale. A tal fine promuove la stipula di convenzioni, secondo schemi predefiniti, con altri Atenei e/o istituzioni straniere, per l'istituzione di dottorati internazionali, finalizzati al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli, per lo svolgimento di tesi in co-tutela e per il conseguimento del titolo di "*Doctor Europaeus*", in conformità alle condizioni stabilite dall'European Universities Association (EUA).

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali si fa riferimento alle disposizioni previste negli accordi stessi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono essere fondate su un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione dei finanziamenti delle borse di studio e degli oneri



Regolamento in materia di dottorato di ricerca (emanato con D.R. n. 723/13 del 17.07.2013, modificato con D.R. n. 491/18 del 19.06.2018, modificato con D.R. n. 101/22 del 01.03.2022, modificato con D.R. n. 376/24 del 23.07.2024) accessori, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.

3. L'Ateneo assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale.

Art. 6

Corsi di dottorato industriale

- 1. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, sulla base di specifiche convenzioni con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle stesse impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
- 2. I dipendenti di cui al comma 1 devono aver sottoscritto un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella prevista per la frequenza del corso.

Art. 7

Corsi di dottorato di interesse nazionale

1. L'Ateneo può attivare dottorati di interesse nazionale finalizzati a realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e di carattere altamente innovativo, tramite la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più atenei, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedano la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela.

CAPO II

ORGANI DI GESTIONE DEI CORSI

Art. 8

Il Coordinatore del Corso

1. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei componenti medesimi, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.



Per l'elezione del Coordinatore si fa espresso riferimento alle norme, ove applicabili, contenute nel Regolamento Generale di Ateneo, Titoli VI-VII.

La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

- 2. Il Coordinatore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. È nominato con decreto rettorale.
- 3. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti ed in particolare:
- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- b) autorizza i dottorandi a svolgere attività formative e periodi di ricerca e di studio fuori sede, in Italia o all'estero, per periodi non superiori a sei mesi.
- c) adotta, per motivi di necessità e urgenza, deliberazioni di competenza del Collegio Docenti, salvo ratifica nella prima seduta utile.
- Il Coordinatore può nominare un Vice-Coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 4. Nel caso in cui il dottorato venga disattivato il Coordinatore ed il Collegio dei docenti restano in carica fino al completamento dei cicli ancora attivi.

Art. 9

Il Collegio dei Docenti

- 1. Il Collegio dei docenti è costituito secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il Collegio è integrato, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso, con una rappresentanza degli iscritti al corso di dottorato, definita dal Collegio dei docenti in proporzione al numero degli iscritti al corso.
- 2. Le richieste di partecipazione al Collegio dei docenti, successive all'istituzione del Corso di dottorato, sono deliberate dal Collegio stesso.
- 3. Le domande di ammissione dei docenti devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla norma, e, nel caso di docenti di altri Atenei, del nulla osta rilasciato dalle rispettive Università di appartenenza.
- 4. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di afferenza.



- 5. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
- 6. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso; definisce i criteri di ripartizione della dotazione finanziaria per borse di dottorato di cui all'art. 4, c. 3, lett. a), sovraintende al complesso delle attività formative del dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida alla ricerca dei dottorandi.
- 7. Il Collegio dei docenti ha il compito di programmare le attività didattiche e di ricerca del Corso. L'attività didattica, distinta da quella impartita negli insegnamenti relativi ai corsi di studio di I e II livello e strettamente funzionale alle attività di ricerca previste nel corso di dottorato, deve essere quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ogni ciclo, tenendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento.
- 8. Al Collegio dei docenti spetta, in particolare:
- a) approvare il piano di attività annuale di ogni dottorando in cui viene indicata l'attività di ricerca e studio, anche all'estero, e di collaborazione alla didattica;
- b) approvare, previa valutazione dell'attività svolta dai dottorandi, l'ammissione agli anni di corso successivi al primo, il rinnovo delle borse, le scelte relative alla tesi finale e la designazione del supervisore o dei co-supervisori;
- c) valutare i progressi compiuti nella preparazione della tesi;
- d) individuare almeno due valutatori di elevata qualificazione (due effettivi e due supplenti), di cui almeno uno è un docente universitario, successivamente nominati deal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso, che dovranno esaminare la tesi del dottorando ed esprimere un giudizio ai fini dell'ammissione all'esame finale. Sono altresì designati due valutatori quali membri supplenti; e) promuovere la collaborazione didattica e di ricerca con Atenei, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
- f) autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;
- g) autorizzare i periodi di ricerca e di studio, in Italia e all'estero, per periodi superiori a sei mesi;
- h) approvare le richieste di attivazione di programmi di co-tutela in ingresso e in uscita;



- i) autorizzare l'affidamento ai dottorandi di attività di tutorato degli studenti, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, di attività didattica integrativa, quale parte integrante del progetto formativo.
- l) disporre, con delibera motivata, l'esclusione e la sospensione dei dottorandi dalle attività;
- m) deliberare l'ammissione all'esame finale e approva una relazione da trasmettere, insieme alla tesi, alla Commissione di valutazione finale;
- n) approvare l'attivazione e la disattivazione degli eventuali curricula formativi in cui si articola il dottorato di ricerca;
- o) concedere, per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari;
- p) autorizzare la richiesta di una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo fino a dodici mesi per motivate ed eccezionali esigenze scientifiche assicurando in tal caso, qualora disponibile, la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Supervisore o del Dipartimento/Centro sede amministrativa del Corso di Dottorato;
- q) deliberare il Regolamento interno del corso da sottoporre, per i profili di competenza, al o ai Consigli di Dipartimento interessati e agli Organi di Governo competenti.
- 9. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore. Delle delibere deve essere redatto verbale da trasmettere, debitamente sottoscritto, all'Ufficio competente entro quindici giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.
- 10. Per garantire un migliore coordinamento delle attività formative e una più efficiente organizzazione delle attività, il Collegio dei docenti, sulla base delle specifiche esigenze del corso, può istituire al suo interno commissioni o individuare figure con specifici e ben individuati compiti

Art. 10

Supervisore

- 1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, nominati dal Collegio dei Docenti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
- 2. Il Supervisore:



- a) segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi di Dottorato;
- b) inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l'attività del dottorando;
- c) informa il Collegio dei Docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
- d) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di corso successivo, sull'eventuale periodo di proroga della presentazione della tesi e sull'ammissione alla valutazione della tesi;
- e) propone al Collegio, dopo averne verificato per tempo la disponibilità in relazione alle modalità e alle tempistiche previste, due valutatori di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, e due supplenti che dovranno valutare l'elaborato della tesi del dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale;
- f) segnala al Collegio dei docenti l'eventuale inadempimento del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 20 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e dell'esclusione dal corso.

CAPO III ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

Art. 11

Requisiti di ammissione

- 1. Ai corsi di dottorato di ricerca possono accedere, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea di durata almeno quadriennale, o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero presso una Università straniera alla data di scadenza del bando, ovvero coloro che conseguano il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
- 2. La Commissione per l'esame di ammissione, di cui al successivo art. 15, valuta l'idoneità del titolo estero ai soli fini dell'ammissione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dititoli per il proseguimento degli studi. Ai fini della valutazione d'idoneità del titolo, la Commissione acquisisce e valuta in maniera circostanziata tutti gli elementi relativi al titolo estero in modo da garantire parità di trattamento ai candidati.



3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti, tradotti e legalizzati, necessari per consentire la valutazione dell'idoneità dei titoli di studio e degli altri titoli, richiamati al successivo art. 13, utili ai soli fini della ammissione al corso.

Art. 12

Ammissione in sovrannumero

- 1. In aggiunta ai posti con borsa di studio indicati nel bando di concorso, possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 13 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 14, i seguenti candidati:
- a) assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da istituzioni del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
- b) coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso presso università estere;
- c) titolari di contratto di apprendistato di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015;
- d) provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo con l'Università finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- e) dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio).
- 2. Nella proposta istitutiva o di rinnovo dei corsi di dottorato possono essere previsti posti riservati ai dipendenti di cui al precedente c. 1, lett. e) che svolgono attività di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti dell'Ateneo o che abbiano stipulato specifici accordi con i corsi di dottorato. I posti a concorso possono essere vincolati allo svolgimento di specifici temi di ricerca.

Art. 13

Modalità di selezione

1. L'ammissione al dottorato avviene in base all'esito di una procedura di valutazione comparativa, indetta almeno una volta all'anno e avviata con la pubblicazione di un apposito bando nel rispetto della normativa ministeriale vigente in materia.



Il Bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Università. In caso di contestazione farà fede il testo in lingua italiana.

L'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca scientifica si svolgerà secondo le modalità, nelle date e sedi indicate nelle schede specifiche di ciascun corso di dottorato allegate al bando di concorso.

- 2. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
- 3. Differenziate procedure di ammissione possono essere previste nel caso che il bando riservi una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale.

I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione stabilite da bando di concorso, previo parere del Collegio dei Docenti.

4. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso. La valutazione in merito all'identità dei corsi in questione compete al Collegio dei docenti.

Art. 14

Prove di ammissione

- 1. Al fine di garantire una valutazione comparativa dei candidati, il concorso di ammissione prevede la valutazione dei titoli, eventualmente integrata da una prova scritta e un colloquio.
- 2. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo, le esperienze professionali e di ricerca.
- 3. La prova scritta, dove prevista, sarà tesa ad accertare i prerequisiti culturali e potrà essere svolta, a scelta del candidato, in lingua italiana o inglese.
- 4. Il colloquio, teso ad accertare la verifica delle conoscenze, l'attitudine del candidato alla ricerca e l'interesse all'approfondimento scientifico, può prevedere la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Tale progetto potrà essere valutato anche in sede di valutazione dei titoli.

Il colloquio prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua coerente con il progetto formativo del dottorato, come espressamente indicato dal Collegio dei docenti e nel bando di concorso.



Qualora sussistano particolari motivazioni, i candidati extracomunitari non residenti in Italia possono sostenere il colloquio per via telematica, con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi.

5. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 80, da suddividersi tra titoli, eventuale prova scritta e colloquio secondo quanto previsto dal Collegio dei docenti e dal bando di concorso.

Art. 15

Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti, sono composte da almeno tre e non più di cinque membri, scelti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, tra i professori e ricercatori di ruolo di università italiane e straniere o tra appartenenti a enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di dottorato, tenendo conto, ove possibile, del rispetto dell'equilibrio di genere. La Commissione deve essere composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica e per almeno un terzo da componenti appartenenti a Università diverse dall'Ateneo.

Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con enti pubblici o privati le Commissioni giudicatrici possono inoltre essere integrate da un esperto operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.

Sono altresì nominati almeno due membri supplenti.

Nel caso di dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, o per i quali la peculiarità delle tematiche di ricerca trattate lo imponga, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.

2. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprimerà unicamente su tale aspetto della prova.



- 1. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo l'ordine di graduatoria a copertura dei posti disponibili. Nel caso che il bando di ammissione preveda graduatorie distinte per curriculum e/o tematiche di ricerca, la Commissione deve redigere graduatorie finali distinte.
- La Commissione redige graduatorie specifiche per l'ammissione di studenti laureati in università estere nel caso di posti riservati.

Le graduatorie sono rese pubbliche per via telematica.

- 2. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini indicati dal bando di concorso. In tal caso subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Allo stesso modo si procede in caso di rinuncia espressa prima dell'inizio del corso.
- I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso, a causa di rinuncia, sono assegnati a coloro che ricoprono una posizione utile nella graduatoria di merito.
- 3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Art. 17

Immatricolazione

- 1. I candidati in posizione utile in graduatoria presentano la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione con le modalità ed entro i termini definiti nel bando di ammissione.
- 2. I candidati, in possesso di titolo estero, che non producano la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, sono immatricolati con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borse di studio indebitamente percepite, qualora:
- a) non consegnino la documentazione richiesta entro sei mesi dall'inizio del corso, salvo motivati casi;
- b) a seguito di verifica il titolo prodotto, non soddisfino i requisiti di accesso di cui all'art. 11, co. 1.
- 2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione e la durata complessiva della frequenza di 36 mesi, previo parere positivo del Collegio dei docenti, l'inizio della frequenza del primo anno di corso può essere differito per i candidati stranieri che siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al proprio titolo di studio estero o che, per motivi documentati, non riescano ad ottenere il visto d'ingresso in tempo utile, ferma restando la facoltà del Collegio di autorizzare la frequenza da remoto.



Art. 18

Iscrizione agli anni successivi

- 1. Il dottorando si iscrive agli anni successivi e alla sessione dell'esame finale con le modalità e nei termini stabiliti dall'Ateneo, a pena di decadenza.
- 2. L'iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull'attività svolta, come previsto dall'art. 9, co. 8, lett. b).

Art. 19

Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

- 1. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito. La borsa di studio decorre dall'inizio del corso o, in caso di inizio differito della frequenza, dall'effettivo avvio della frequenza.
- 2. La definizione degli importi e le condizioni di assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da decreti ministeriali.

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno, per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti.

L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi per attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un periodo massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.

L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 30 giorni.

La maggiorazione non può essere percepita per i soggiorni nel paese di provenienza o nel paese di residenza dei dottorandi.

- 3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, a partire dal primo anno di corso, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
- 4. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.



- 5. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
- 6. In caso di superamento del limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 4, c. 3 lett. e), la borsa si intende revocata per l'intero anno e quelli futuri. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare tempestivamente l'eventuale superamento del limite prescritto.
- 7. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o con altre forme di sostegno finanziario, tranne con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
- 8. Le borse finanziate da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, possono essere subordinate alla presenza di specifici requisiti e vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca da parte del dottorando cui la borsa viene assegnata.
- 9. Per i borsisti degli Stati esteri e per i beneficiari di borse di studio o di altre forme di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
- 10. Nel caso di inserimento nel ruolo di ricercatori universitari o ruoli equipollenti, ai dottorandi è consentita la prosecuzione della frequenza ai corsi, previa rinuncia alla borsa di dottorato loro assegnata.

CAPO IV

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 20

Obblighi e diritti dei dottorandi

- 1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto ai commi che seguono.
- 2. Una disciplina specifica può essere stabilita per i dottorandi che frequentano un corso di dottorato in convenzione con un'impresa, un corso di dottorato industriale o nella forma dell'apprendistato di alta formazione, nonché per i dipendenti pubblici che non beneficiano dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o del congedo per motivi di studio.
- 3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, autorizzati ai sensi della normativa vigente.



In nessun caso la permanenza all'estero può eccedere i periodi indicati al comma 2 dell'art. 19.

- 4. Qualora il dottorando non intenda più dedicarsi al tema assegnato, né a collaborare con il gruppo di ricerca e con il suo Supervisore, il Collegio dei docenti può disporre la revoca della borsa di studio o l'attribuzione al dottorando di un nuovo tema di ricerca ovvero la decadenza dal dottorato.
- 5. I dottorandi, qualora svolgano o intendano intraprendere attività retribuite esterne o interne, anche occasionali e di breve durata, che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio dei docenti il quale, dopo averne verificato la compatibilità con la frequenza del corso, adotta le conseguenti decisioni, compresa l'esclusione dal corso.
- 6. Sono estesi ai dottorandi gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
- 7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
- 8. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore come previsto dalla normativa vigente in materia.

Non si può procedere alla doppia iscrizione nel caso in cui i due corsi siano entrambi a frequenza obbligatoria, salvo che sia prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

- 9. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 19, c. 3.
- 10. I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi coperti dalle polizze R.C.T. e infortuni stipulate dall'Ateneo con primarie compagnie di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell'ambito delle attività formative e di ricerca del Corso, autorizzate dal Collegio dei Docenti, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.



11. Per la soluzione di eventuali problematiche scientifiche, didattiche, organizzative o di altra natura che dovessero riguardarli, gli iscritti ai corsi di dottorato fanno riferimento al proprio Supervisore o agli organi del corso di dottorato di ricerca di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 21

Progetto formativo

- 1. Il progetto formativo del dottorando consiste:
- a) nello svolgimento, sotto la guida di uno supervisore o più supervisori, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a una tematica tra quelle previste dal Corso; b) nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all'attività di ricerca, approvate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 9, co. 8, lett. i) del presente Regolamento, ivi comprese le attività di formazione trasversale previste dalla normativa ministeriale vigente.
- 3. L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge n. 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti di Ateneo.

Art. 22

Attività di tutorato e didattica integrativa

dei dottorandi

- 1. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e sentito il Supervisore, attività di tutorato degli studenti nei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Tali attività possono essere remunerate tramite gli assegni attribuiti ai sensi della legge 11 Luglio 2003, n. 170 di conversione del D.L. 9 maggio 2003 n. 105.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio, dopo aver individuato il tipo di attività formativa nel cui ambito i dottorandi possono svolgere attività didattica integrativa, propone al Collegio dei docenti del corso di dottorato l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare sotto il coordinamento del Supervisore. Le ore di attività didattica integrativa sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.



- 3. Il Consiglio di Dipartimento configura tali attività come assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati all'approfondimento delle discipline appartenenti agli ambiti di attività indicati dal Consiglio medesimo e ne determina l'impegno orario.
- 4. La collaborazione didattica, individuata ai sensi dei commi precedenti, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

Art. 23

Casi di sospensione della frequenza

- 1. I dottorandi possono presentare domanda debitamente documentata di sospensione della frequenza, inoltrata all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi, per comprovati motivi previsti dalla legge quali:
- a) tutela della genitorialità, di cui al D.M. 12 luglio 2007;
- b) congedo parentale, di cui al D. Lgs. n. 151/2001, art. 32;
- c) servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;
- d) gravi motivi di salute.
- Il Collegio dei docenti ne prende atto.
- 2. Il Collegio dei docenti per comprovati motivi può, in via eccezionale, concedere, su richiesta motivata del dottorando, previo nulla osta del Supervisore, una sospensione della frequenza per un massimo di 6 mesi.
- 3. Ai fini della tutela della salute, la gestante deve dare quanto prima comunicazione del proprio stato di gravidanza al Coordinatore del corso di dottorato, al Direttore della struttura presso cui svolge la propria attività, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi. A prescindere dalla sospensione, ha diritto di svolgere, su indicazione del Coordinatore e sentito il Supervisore assegnato, attività formative alternative a quelle ordinarie quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro.
- 4. I periodi di sospensione dell'iscrizione al dottorato dovranno essere recuperati con l'autorizzazione del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti.
- 5. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, l'erogazione della borsa di studio viene sospesa.
- 6. Durante il periodo di sospensione il dottorando non è tenuto al versamento delle tasse universitarie e non può effettuare alcun atto di carriera.



7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del corso non possono superare complessivamente i sei mesi.

Art. 24

Rinuncia, decadenza ed esclusione dal corso

1. In qualsiasi momento il dottorando può presentare rinuncia al corso.

La rinuncia è irrevocabile e comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio. La rinuncia non comporta la restituzione degli importi percepiti, salvo disposizioni diverse previste dal bando di concorso o dai disciplinari di attuazione per borse di studio specifiche o assegnate sulla base di bandi competitivi.

- 2. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini annualmente previsti, viene dichiarato decaduto.
- 3. L'esclusione può essere disposta dal Collegio dei docenti, anche in corso d'anno, nei seguenti casi:
- a) giudizio negativo del Collegio sull'attività svolta;
- b) assenza prolungata e non giustificata;
- c) mancato superamento delle verifiche intermedie, ove previste;
- d) mancato superamento delle verifiche previste di fine anno, ove previste;
- e) mancata ammissione alla valutazione della tesi o all'esame finale.

L'esclusione è disposta anche qualora il dottorando non riprenda l'attività alla conclusione di una sospensione della frequenza.

L'esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all'interessato.

4. I casi di rinuncia, decadenza ed esclusione di cui al presente articolo comportano l'interruzione immediata della borsa o della forma di sostegno economico equivalente percepita per la frequenza del dottorato.

Art. 25

Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, in via eccezionale, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.



- 2. La proroga può essere concessa ai dottorandi in co-tutela per l'eventuale esigenza di conciliare le differenze tra ordinamenti nazionali o norme regolamentari delle due sedi in relazione alla durata dei corsi o alle date delle sessioni fissate per la discussione della tesi.
- 3. Per motivate esigenze scientifiche, su indicazione del Supervisore, il Collegio dei docenti può concedere una proroga della durata del Corso e l'estensione della durata della borsa di studio per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che la decisione sia ratificata dal Dipartimento di afferenza del corso sul cui bilancio graveranno gli oneri derivanti dall'estensione della borsa, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

CAPO V

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 26

Esame finale

- 1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene conseguito all'esito del superamento dell'esame finale.
- 2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
- 3. La valutazione della tesi è compiuta, nel rispetto della normativa vigente, da parte di almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario e si conclude con un giudizio di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio per un periodo non superiore a sei mesi.

Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

- 4. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione di cui al successivo art. 28.
- Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
- 5. Il titolo è conferito dal Rettore. L'Ateneo ne certifica il conseguimento, a seguito del deposito, da parte del dottorando, di tre copie della tesi finale in formato elettronico.
- 6. La tesi di dottorato verrà pubblicata nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità del testo completo o del solo abstract (1500 caratteri al massimo) o dei soli dati bibliografici.



- 7. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso libero e gratuito in linea con la *policy* di Ateneo in materia di accesso aperto. La tesi sarà depositata nell'Anagrafe nazionale dei dottorati oltre che presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
- 8. Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la tutela di privativa industriale di alcune parti della tesi, il Collegio dei docenti potrà autorizzare l'indisponibilità delle parti stesse.

Su richiesta motivata e circostanziata del dottorando, presentata prima della discussione della tesi e previo accordo del Supervisore, il dottorando può chiedere un periodo di embargo per la pubblicazione integrale della tesi per un massimo di 12 mesi. L'embargo può essere rinnovato, sempre su richiesta motivata e circostanziata, per un ulteriore periodo di 12 mesi. Le richieste devono pervenire prima della scadenza del periodo d'embargo precedente.

Le richieste pervenute successivamente alla pubblicazione della tesi in accesso aperto non possono essere accolte.

- 9. Le modalità e le scadenze per l'ammissione all'esame finale sono definite nel relativo avviso annuale.
- 10. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma *supplement*).

Art. 27

Assenza all'esame finale

- 1. L'assenza all'esame finale viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:
- a) malattia certificata;
- b) caso fortuito o forza maggiore.
- 2. In tali casi, i dottorandi interessati possono chiedere al Coordinatore del Collegio, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

Art. 28

Composizione e nomina delle Commissioni per l'esame finale



1. Le Commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono composte da docenti di ruolo, di cui almeno due professori, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Per almeno due terzi devono appartenere ad altre Università, anche estere e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 4, c. 1. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Sono altresì nominati due componenti quali membri supplenti. Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del corso e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.

- 2. Nel caso di dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, o per i quali, comunque, la peculiarità degli argomenti trattati nelle tesi lo imponga, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.
- 3. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici per l'esame finale docenti ed esperti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice di ammissione al medesimo corso di dottorato e i Supervisori e co-supervisori di cui all'art. 10.
- 4. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Le funzioni di Segretario sono espletate dal ricercatore con minore anzianità nel ruolo o, in assenza, dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza, dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.
- 5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, alla conclusione del ciclo di dottorato e devono concludere obbligatoriamente i lavori nei 60 giorni successivi alla notifica della nomina.
- 6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.
- 7. I componenti delle Commissioni riceveranno copia della relazione del Collegio dei docenti sull'attività svolta da ciascun candidato. Sarà cura dei candidati recapitare la tesi ai singoli componenti della Commissione.

Art. 29

Titolarità dei diritti di proprietà industriale sulle innovazioni conseguite nell'ambito del dottorato



- 1. I diritti di proprietà industriale derivanti dalle innovazioni conseguite dai dottorandi sono regolate dalle disposizioni di legge e dal Regolamento brevetti d'Ateneo.
- 2. Le convenzioni stipulate dall'Università della Tuscia e dai Dipartimenti per l'istituzione dei dottorati e il finanziamento di borse di dottorato devono prevedere che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Entrata in vigore

- 1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione sull'Albo ufficiale di Ateneo.
- 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina statale vigente in materia